



NOMOS
Le attualità nel diritto



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

CORTE COSTITUZIONALE E CORTI EUROPEE*

INDICE

- [Paolo Carnevale, *Dialogando con Giuliano Amato in tema di dialogo fra Corti*](#)
- [Massimo Luciani, *La difficile linea di confine*](#)
- [Guido Melis, *La tecnica e il meticcio*](#)
- [Giuliano Amato, *La Corte e le Corti. Riflessioni dall'interno*](#)

* A proposito del volume di Giuliano Amato, *Corte costituzionale e Corti europee, Fra diversità nazionali e visione comune*, con la collaborazione di Benedetta Barbisan, Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 126. Tavola rotonda svolta a Roma, Sala delle Lauree della ex Facoltà di Scienze Politiche, il 25 settembre 2017.

La tecnica e il meticciano

di Guido Melis **

Intervenendo in questa presentazione, mi sento, in certo modo, un intruso, non essendo io né un costituzionalista, né un giurista.

Ho accettato la proposta di Fulco Lanchester perché, già quando me l'ha gentilmente formulata, avevo letto il libro e ne ero rimasto impressionato, e anche un po' affascinato. Lasciamo il giudizio su Amato costituzionalista, che non mi compete. Ma non dico nulla di originale se segnalo la capacità straordinaria di rendere semplici e interessanti le cose difficili e apparentemente aride. Queste tre lezioni delle quali il libro si compone sono rivolte a un pubblico evidentemente colto ma non di specialisti; e tuttavia al tempo stesso spiccano per acutezza intellettuale, densità di ragionamento, cultura e metodo di esposizione.

La prima osservazione che vorrei formulare è forse un po' estranea al libro, ed è una specie di autocritica professionale. Riguarda i ritardi della storiografia italiana, specie di quella delle istituzioni e del diritto, rispetto all'esperienza delle grandi Corti in età liberale e repubblicana.

Una storia della Corte costituzionale italiana non c'è. Esistono ottimi libri di sintesi, alcuni anche con taglio storico, ma bisogna riconoscere che nessuno di noi ha saputo ricostruire a tutto tondo l'esperienza di un istituto che ha ormai 60 anni di vita e che ha segnato profondamente la storia politica e istituzionale del Paese. Del resto, con poche distinzioni, si potrebbe dire la stessa cosa per altre grandi istituzioni dell'età repubblicana: non esiste una storia della Corte di cassazione, né del Consiglio di Stato, né del Csm, né – per venire a tempi più recenti – delle varie *Autorities*. In definitiva non abbiamo neanche una storia del Parlamento che si addentri nel suo funzionamento reale.

Il perché di questa lacuna diffusa è variamente spiegabile. Per quanto riguarda la Corte costituzionale ha inciso certamente l'esclusione della *dissenting opinion*, il che poi si traduce nella laconicità della documentazione sulle discussioni in camera di consiglio. La Corte non ha un archivio vero e proprio, le carte personali dei giudici non sono disponibili e quel che è dato leggere sulla attività si limita alle pratiche del personale e ad una documentazione

** Professore ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche – Università “La Sapienza” di Roma.

prevalentemente amministrativa. Quasi inutile, dunque. Come se per scrivere la storia della Fiat si studiasse tutto salvo i processi di produzione.

E' un punto – questo – quasi paradossale (lo ha denunciato in un libro recente anche Sabino Cassese, lo richiama ora Giuliano Amato) che certamente ha ostacolato la ricerca storica. Analisi anche raffinate delle sentenze non bastano a scrivere la storia della giurisdizione. In Francia uno studioso di sociologia, Bruno Latour, ha potuto eccezionalmente assistere alle camere di consiglio del Conseil d'Etat e ne ha tratto un libro non banale (*La fabrique du droit*), restando tuttavia nel campo delle notazioni sociologiche. Quel che servirebbe sarebbe – e lo dimostra implicitamente questo libro di Giuliano Amato – una lettura in chiave storico-istituzionale della “sala macchine” e di ciò che in essa quotidianamente si svolge. Non l'abbiamo.

Delle tre lezioni che il libro raccoglie, è la prima quella che più mi ha colpito. Vi ho ritrovato temi che già in parte avevo incontrato nella lettura del libro di Cassese e in quello, precedente di qualche anno, di Zagrebelsky (*Principi e voti*, che curiosamente non ho trovato citato nella accurata bibliografia finale).

Come funziona la Corte? come lavora il giudice relatore e come viene scelto? come collaborano (e come sono reclutati e utilizzati) gli assistenti? come si svolge l'udienza? qual è il ruolo del presidente? Infine, cosa succede in camera di consiglio? Come si formano le decisioni? E, una volta formate, come si redige la sentenza?

Soprattutto importerebbe sapere come si affronta, senza pregiudizi dice anche Amato, la discussione, e come si persegue, quasi *naturaliter* il fine della collegialità (le due pagine sul valore della collegialità sono tra le più efficaci della prima lezione: ricordo di aver letto in Zagrebelsky che a volte l'unitarietà è un fine così rilevante da indurre giudici di diverso parere a fare un passo indietro, pur di evitare, attraverso un compromesso, la spaccatura nel voto finale).

Ma soprattutto, già nella prima delle tre lezioni, emerge subito la grande questione del tempo presente: l'intreccio cioè (lo chiama proprio così Amato), o l'interazione, o se volete la connessione tra le Corti europee e quelle nazionali.

Il crearsi di un tessuto giurisprudenziale “meticcio”, nel quale non solo si mescolano la tradizione del *civil law* con quella del *common law*, ma si “contagiano” tra di loro le corti sovranazionali con quelle nazionali.

E' questa la rete dei "prestiti" e delle "influenze" su scala anche sovranazionale di cui ci ha parlato Guido Calabresi. Un prestito tuttavia che non si consuma nella mera acquisizione, nel passaggio lineare da una Corte all'altra. La cerniera dei diritti è mobile – spiega Amato; ma non necessariamente nel senso che una fonte debba prevalere sull'altra, in base a un adattamento "meccanico": piuttosto in base a una volontaria adozione e possibilmente rielaborazione nelle Corti nazionali dei principi delle Corti europee (delle due Corti qui prese in esame, Lussemburgo e Strasburgo, ognuna delle quali opera secondo funzioni, modalità di intervento, differenti da quelle dell'altra). In questo intenso lavoro sta la virtù, mi sembra di capire, del dialogo tra le Corti.

Quel che di questo complesso fenomeno più mi interessa, quello che più mi attrae come studioso delle istituzioni, è ciò che ho chiamato prima il "contagio", cioè la rete di interrelazioni che viene in questo modo a costituirsi. La storia del diritto dell'Ottocento e in gran parte quella del Novecento ci hanno documentato sistemi giuridici relativamente impermeabili, tradizioni nazionali compatte, isolazioniste, autolegittimantesi anzi proprio sulla base della loro corrispondenza al diritto nazionale. I "prestiti" culturali, la gita a Chiasso, almeno in Italia, sono stati più un'eccezione che la regola.

Anni fa avevo iniziato un lavoro poi sfortunatamente interrotto, per registrare le traduzioni di libri stranieri, la pubblicazione di saggi di studiosi di altri Paesi e le recensioni di opere francesi, spagnole, inglesi o tedesche nelle riviste giuridiche tra Otto e Novecento, prima del fascismo. Rivedendo quelle schede, ne ho tratto di nuovo l'impressione che ebbi allora: di un isolamento culturale di fondo. Del resto è stato di recente osservato quanto poco fossero tradotti all'estero i maestri del diritto pubblico italiano di prima generazione (Orlando, ad esempio). La circolazione delle idee sembra insomma si fermasse allora alle frontiere di ciascun Paese, sebbene (lo ha notato Cassese) poi certe acquisizioni, alcune intuizioni di fondo e "scoperte" (lo dico nel senso proprio che ha la parola nelle scienze sperimentali) siano miracolosamente avvenute negli stessi tempi in Paesi e continenti diversi: quasi che l'evolversi stesso delle società occidentali, specie tra le due guerre mondiali, dettasse lo sviluppo spontaneo e convergente di culture giuridiche tra loro non comunicanti.

Bene, oggi non è più così. Oggi si lavora – come in fondo è sempre stato per le discipline che chiamiamo scientifiche come la fisica o l'astronomia – su scala mondiale, nel caso qui studiato su scala continentale.

E una storiografia delle giurisdizioni costituzionali, oggi, dovrebbe lavorare appunto su questa zona grigia in espansione che chiamerei dei reciproci contatti, delle influenze più o meno dichiarate. Nel decalogo di Gino Gorla su come "leggere" le sentenze (poi ripreso da

un suo allievo, Giuseppe Barbagallo, in alcuni interessanti lavori sulla giurisdizione amministrativa) figurava anche, come indicatore, la presenza in sentenza di citazioni di giurisprudenza straniera.

Amato ci spiega bene, a un certo punto, come la Corte costituzionale, nel recepire in sostanza una certa posizione “esterna”, talvolta la fa sua ma con argomenti diversi, quasi volesse rivendicare in questo modo la propria indipendenza. Non ho capito se Amato ritenga questa specie di *escamotage* un fatto storico, provvisorio, o se pensi che le Corti nazionali si autolegittimeranno ancora in futuro difendendo quest’ultima trincea. In ogni caso sarebbe, questo, un punto interessante da approfondire.

La maestria di Amato, poste le premesse nella prima lezione, sta però soprattutto nella capacità di svilupparle poi attraverso i due esempi posti al centro delle seconda e della terza: quello del diritto della madre a restare ignota e quello della posizione dell’imputato contumace nel processo.

Qui emerge una serie molto ricca di articolazioni e di spunti che meriterebbero ognuno una trattazione a sé. Viene specialmente in evidenza una parola chiave, nel diritto costituzionale e nella giurisprudenza della Corte: “bilanciamento”. “Bilanciare” è un verbo cruciale: cioè soppesare quantità e qualità, misurare, equilibrare. In fondo Amato ci propone qui un vocabolario intrinseco alla funzione della Corte e delle Corti in generale. Nel caso *Godelli*, quello della madre ignota, emergono le culture diverse delle Corti che se ne occupano, le sensibilità più o meno acute dei giudici per questo o quel lato della questione, e, sullo sfondo, il groviglio dei diritti di vari soggetti coinvolti, diritti che divergono tra loro. E’ sintomatico come Corti diverse giungano al medesimo risultato pratico ma attraverso percorsi logici e argomentativi obiettivamente diversi.

Il paradosso del futuro diritto europeo sta in ciò: che non potrà non tenere conto delle diversità nazionali, sicché non potrà che nascere da una dialettica interna tra i diritti degli Stati.

Concludo. Un libro intelligente, scritto in modo intelligente: e intendo dire quel che l’aggettivo esattamente significa, cioè un libro che capisce la realtà complessa del nostro tempo e che aiuta a capirla.

Scritto benissimo, anche, il che non è proprio un vanto che si possa attribuire alla scrittura giuridica in Italia.

Con un’autoprefazione inusuale, quasi sorprendente, in punta di penna, che è anche un’ironica autobiografia (sarà molto utile per rifare la storia futura del ceto dei giuristi a cavallo dei due secoli). Con qualche vezzo qua e là, qualche segnale nascosto delle passioni

segrete dell'autore che non sarà sfuggito al lettore attento: come quando, a p. 84, Amato rivendica *en passant* di avere organizzato un Master di tennis a Orbetello; o quando, a p. 73, cita “la divina Maria Sharapova”, per quella croce che porta al collo mentre gioca.

Che a nessuno – dice – verrebbe in mente di proibire in nome di una malintesa parità tra i credi religiosi.

La Corte e le Corti. Riflessioni dall'interno

di Giuliano Amato**

Ero io che dovevo sentire gli altri, e dunque ringrazio tutti. A partire dal rettore – gliel'ho già detto – e da te, Fulco, che sei l'insostituibile *manager* dotto delle nostre cose.

Rapidissimamente su alcuni dei punti cruciali. Intanto sullo stile del lavoro, che avete apprezzato. Lo dico con l'orgoglio di chi ha fatto come mestiere principale – e tale lo considera nella sua vita – quello di insegnante: quanto mi ha insegnato insegnare! Penso ancora al ragazzino intollerabile, che ero a Liceo, quando ritenevo che non si potesse parlare con qualcuno che non sapesse leggere Platone direttamente in greco. Col tempo ho imparato a scrivere ed a parlare in modo da comunicare con chiunque mi trovassi davanti, studente o studioso. A volte con la presunzione che lo studioso sapesse di più dello studente – presunzione smentibile dalla realtà in molti casi – ma essendo in ogni caso insegnante, e provando il massimo di soddisfazione nel cogliere nell'interlocutore i segni dell'avvenuta comprensione di ciò che gli sei venuto dicendo e spiegando. Quando si trattasse di studente, con soddisfazione ancora maggiore, perché doveva in primo luogo orientarsi ed era più che legittimo che gli servisse per farlo entrare gradualmente nel tema.

È stata per me una lezione straordinaria ed è il frutto di tale lezione che si realizza nello stile di questo libretto. E' lo stile del parlato in classe, con volute che vanno e vengono, vanno avanti e poi ritornano, in modo che chi ancora deve fissare nella mente ed ascolta possa così prima percepire, poi radicare. In realtà, ciò che dovremmo imparare è avvicinare lo stile accademico a quello che si usa nella didattica. Ne guadagnerebbe la chiarezza e forse anche l'attrattività di quanto scriviamo e diciamo. Avevo un professore le cui lezioni non riuscivo a seguire perché parlava esattamente come scriveva, e scriveva in modo assai difficile. Non dirò chi era.

Secondo punto e passo alla Corte. Ci sarebbero tante cose da dire, ma mi soffermerò su alcune soltanto, affrontando poi da ultimo la collegialità e la motivazione. Le modalità di discussione. Osserva Massimo Luciani che sarebbe meglio che vi fosse sempre, su ogni caso, la discussione a 360°, dal più giovane al più anziano. È facile capire che la riserva di una tale modalità alle questioni più importanti e controverse è dovuta all'economia dei lavori, perché non potremmo gestire più di un certo numero di questioni, se si facesse sempre così. Oggettivamente vi sono questioni che non la meritano una discussione così ampia, o perché particolarmente semplici o perché, come diciamo in gergo, già largamente coperte dai precedenti. Per cui dopo l'esposizione del relatore, se nessuno esprime disaccordo od anche perplessità, si approva la proposta iniziale e si va avanti, né credo che questo vada a repentaglio della qualità della decisione. Del resto, su questioni importanti o che comunque si rivelano più controverse di quanto si potesse pensare a priori, la

** Professore emerito di Diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Giudice della Corte Costituzionale.

discussione a 360° viene fuori da sola, anche se il presidente non l'ha organizzata come tale. Capita spesso che, dopo il relatore, qualcuno alza il dito e poi, ad uno ad uno, tutti dicono la loro. Lasciata all'intelligenza dei giudici, credo che questa elasticità non danneggi la Corte.

Sulla *dissenting opinion* ha forse ragione chi ha espresso dei dubbi. Quando è nato il libretto che oggi commentiamo, ero poco più che un neo-giudice (un anno e mezzo di esperienza) e mi portavo dietro il *favor* per l'opinione dissenziente, nato negli anni '60 alla luce dell'esperienza statunitense ed espresso allora nel libretto sul tema, curato da Costantino Mortati ed edito da Giuffrè. L'argomento principe a favore era ed è l'incoraggiamento che essa può fornire ai giudici di merito ai fini della riproposizione di questioni respinte e quindi della evoluzione della giurisprudenza. Ciò che l'esperienza mi ha fatto apprezzare è la spinta, invece, che l'assenza di questa via d'uscita fornisce alla ricerca della soluzione condivisa, all'impegno nel convincere gli altri. In caso contrario, al primo emergere di un contrasto posso essere indotto a scavarci dentro e a lasciarlo in piedi, vedendovi anzi un'opportunità per uscire allo scoperto con una bella opinione dissenziente. Si pensi a un giudice della Corte Suprema Usa, di cui non ho mai condiviso nemmeno mezza idea, ma di cui ho ammirato tantissimo l'intelligenza e la formidabile preparazione giuridica, ovvero Nino Scalia. Sarei pronto a scommettere che in lui la voglia di scrivere la *dissenting opinion* superava spesso quella di convincere gli altri. Ha scritto delle formidabili opinioni dissenzienti, ma c'è da chiedersi se e quanto sarebbe stata diversa la decisione della Corte, ove lo stesso impegno l'avesse profuso nel tentare di convincere gli altri.

Il che non significa che io ora sia contro. Sono anche consapevole che la forzata riconduzione di tutti ad un'unica opinione, quella della sentenza, a volte porta l'inserimento in essa, tanto per dargli un po' di spazio, di un punto di vista che in realtà condurrebbe ad un'altra soluzione, e la coerenza complessiva della motivazione può risentirne. Lo stesso dicasi per l'indicazione di talune cautele, di *obiter dicta* che fanno intravedere dissensi non sedati all'interno della Corte.

La motivazione. Sento moltissimo questo tema, è un po' il filo rosso di tutto il lavoro, del rapporto tra le Corti come di quello con il Parlamento. Io vengo da un'esperienza politica, sono o meglio ero abituato molto al Parlamento. So bene che esso è venuto motivando sempre di più le sue scelte, ma sono anche consapevole di una profonda differenza che c'è fra il consenso che si forma al suo interno e quello che si forma da noi. Nella Corte è la razionalità degli argomenti che genera la maggioranza. In Parlamento è la maggioranza che genera il consenso sulla soluzione che essa ritiene più coerente con le preferenze dei suoi elettori. Può capitare che vada diversamente su singoli emendamenti, a seconda del clima, delle circostanze, dei rapporti in quel momento fra le parti politiche. Ma insomma, se è così che io penso che i miei elettori desiderano che io faccia, troverò il modo di dimostrare che è così che bisogna fare, oggettivamente. Si cerca allora di razionalizzare una scelta che precede il momento della motivazione.

Io mi sono trovato più volte in passato a fare od a leggere motivazioni sulle coperture finanziarie. Meno male che ora c'è un ufficio del bilancio, che spero col massimo disinteresse controlli tutto questo, perché vi assicuro che a volte, secondo una vecchia

regola, se non ci si arriva, ci si tira il cappello. Il cappello è sempre intessuto di numeri e quant'altro, ma è sempre un cappello tirato. Alla Corte non si può fare così, e non si fa così. E le leggi, soprattutto regionali, che cadono per la non credibilità delle loro coperture, sono numerose.

Io ho più volte segnalato questa differenza, che se volete è la differenza fra le discussioni tecniche e quelle cosiddette politiche, così come la vissi nella Convenzione europea. Nella fase iniziale eravamo suddivisi in gruppi di lavoro nei quali prevaleva la dimensione tecnica. Se un argomento non era persuasivo io lo dicevo, “così non mi puoi convincere”, e quindi il mio interlocutore, o trovava un argomento tecnicamente o razionalmente migliore del mio, oppure doveva prendere atto, e prendeva atto che la soluzione era la mia. Poi, nella parte finale dei lavori, mi trovai davanti un rappresentante di Governo che mi disse “no!”, e io gli obiettai “come no? Tu mi devi dire perché no...”. Risposta: “Giuliano, non l'hai capito? Qui ormai siamo alla decisione finale, decidiamo noi Governi. Il mio Governo ti dice no”. No che io chiamai il *niet sovrano*, che è tale anche quando è vestito con una motivazione.

Alla Corte non si può fare così. Alla Corte devi convincere gli altri con un argomento migliore del loro e devi farti convincere dagli argomenti migliori del tuo. Specie nelle controversie *border line* che ci si trova ad affrontare, questo è il punto focale su cui una Corte non solo deve essere persuasiva, ma si trova in ragione di ciò a mettere in gioco la sua stessa legittimazione nel sistema degli organi costituzionali. Perché, su tante delle questioni che ha davanti, non deve apparire all'esterno così come legittimamente appare invece il Parlamento nell'uso che esso fa del suo margine di apprezzamento.

Ed allora Massimo Luciani può aver ragione quando dice che il termine bilanciamento evoca un'operazione che fondamentalmente è quella del Parlamento- Ed è tecnicamente corretto quando aggiunge “voi chiamate bilanciamento quello che è il prodotto di un'interpretazione sistematica”. È vero, è così. Lo si chiama ciò nondimeno bilanciamento, perché così si fa ormai nella dottrina internazionale, tanto è vero che con la prevalenza in essa dell'inglese lo si chiama ormai *balancing*. Ma il nostro *balancing* deve essere fatto con gli argomenti di Luciani, perché se noi non riusciamo a dimostrare l'irragionevolezza, la non proporzionalità, lo squilibrio manifesto fra la tutela dell'uno e la tutela dell'altro fra gli interessi costituzionali in gioco, noi dobbiamo rimetterci all'uso che ha fatto il Parlamento del suo margine di apprezzamento. Io questo lo sento fortemente, anche perché ho una sensibilità che è cresciuta dalla parte di là.

Noi possiamo dire qual è la soglia ragionevole per un premio di maggioranza in una legge elettorale? Non possiamo dirlo, ma possiamo dire che l'assenza di qualunque soglia per un premio di maggioranza è irragionevole. Noi non possiamo decidere, in presenza di opinioni diversificate, se la destinazione degli embrioni soprannumerari alla ricerca è o non è costituzionalmente dovuta. Abbiamo detto in questo caso: questi sono gli argomenti pro, questi sono gli argomenti contro, nessuno di essi è coperto costituzionalmente più dell'altro, non c'è uno squilibrio irragionevolmente ampio tra l'uno e l'altro, decida il Parlamento. Per contro, quando ci siamo trovati davanti al quesito: se si espantano tre ovuli e si producono

tre embrioni, questi tre embrioni vanno davvero tutti impiantati nella donna? Abbiamo risposto che per la scienza medica questo è del tutto irragionevole, perché qualunque addetto ai lavori dirà che il numero degli impianti dipende dalle caratteristiche del singolo caso, dall'età della donna e da altre circostanze. Quindi il Parlamento non può decidere al posto della scienza.

Pensando all'osservazione di Luciani, può essere interessante ricordare che, nel caso della madre anonima, fra le protagoniste di questo libretto, il Presidente attuale della Corte, che allora non lo era, ma era relatore, Paolo Grossi, si rifiutò di parlare di bilanciamento. Leggete quella sentenza, che io pure spiego in termini di bilanciamento, perché c'è uno squilibrio fra la tutela esclusiva dell'anonimato della madre e l'assenza di ogni tutela delle ragioni del figlio che anche in difesa della propria salute può aver bisogno di sapere chi sia sua madre. La sentenza usa un diverso argomento e sostiene che l'unilateralità della legge trasforma in un vincolo per la madre quello che è un suo diritto sì. Una precedente sentenza sullo stesso tema, che questa ha cancellato, si esprimeva invece in chiave di bilanciamento, che essa aveva ritenuto non irragionevole.

È su questo terreno che noi ci troviamo con diversità fra i Paesi europei, in ragione del diverso uso dei margini di apprezzamento da parte dei diversi Parlamenti. Ed allora come se la cavano, non tanto le Corti nazionali, quanto le Corti europee? Come traggono le somme da tali diversità? È il tema più affascinante che, nel tempo, dovrebbe portare ad una crescita delle convergenze e ad una riduzione delle stesse diversità. Posso citare come esempio la questione degli omosessuali, perché è chiarissimo che è una questione rispetto alla quale le sensibilità nazionali sono diverse. Non a caso è problematica – diciamo – la decisione del luglio 2015 della Corte Suprema degli Stati Uniti, con la quale il divieto di matrimonio per gli omosessuali venne ritenuto una violazione del principio federale di eguaglianza, mentre in precedenza si era lasciata la questione alla legislazione degli Stati membri. Non a caso su questa sentenza Nino Scalia fece una *dissenting opinion* che era tutta su “voglio sapere se questo Paese è governato ancora dalle sue assemblee legislative o da noi, nove giudici di questa Corte”.

Da noi, la Corte di Strasburgo ha preso atto delle differenze esistenti, ma si è venuta gradualmente spostando verso un crescente riconoscimento del diritto degli omosessuali. Tre anni fa era stata portata alla sua attenzione una legge greca sulle unioni civili, che non includeva gli omosessuali. La Corte disse “non siete tenuti a fare una legge sulle unioni civili; ma se la fate, non potete escluderne gli omosessuali”. Due anni dopo le è arrivato un caso sull'Italia, prima che l'Italia facesse la legge sulle unioni civili, ed in esso la Corte ha preso atto che da noi i diritti degli omosessuali avevano una qualche tutela, ma ha aggiunto che senza una legge sulle unioni civili questa tutela non era adeguata. Era un passo in più. A questo punto è solo il matrimonio degli omosessuali a rientrare nel margine di apprezzamento dei Parlamenti nazionali. Fino a quando? Quando e con quali argomenti la Corte arriverà eventualmente a sostenere che le ragioni della convergenza sulla eguaglianza dei diritti sono ormai prevalenti?

Non siamo in grado di dirlo. Questo, del resto, è il tema cruciale non tanto e non soltanto della larga Europa della Corte di Strasburgo, quanto della stessa Unione Europea, che vive oggi una difficile crisi, proprio sul rapporto fra convergenza e diversità. È un tema sul quale noi italiani, figli di Ventotene, tendiamo a sottovalutare gli ostacoli e ad ignorare perciò che –come è stato scritto- l'arte dell'integrazione non sta tanto nel cancellare le diversità, quanto nell'assorbirle. E questo è il cimento più difficile, che impegna, ciascuno a suo modo, tanto i Parlamenti, quanto le Corti.